

**N. 05047/2013 REG.PROV.CAU.
N. 08548/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8548 del 2013, proposto da:

CAVECON S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Conca e Clemente Manzo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

contro

IMPRESA COSTRUZIONI "LITTERIO GEOM. ANTONIO", rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo in Roma, piazza del Popolo, n.18;

nei confronti di

COMUNE DI CARAPELLE, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA – BARI, Sez. II, n. 645/2013, resa tra le parti, concernente affidamento lavori sistemazione idraulica del

territorio comunale;;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Impresa di Costruzioni "Litterio Geom.Antonio";

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Conca e Di Pardo;

Rilevato che dall'esecuzione dell'ordinanza impugnata, che imponeva all'amministrazione appaltante il riesame della fase di valutazione delle istanze di ammissione alla gara con particolare riferimento alla posizione di una impresa partecipante anche ai fini della corretta individuazione della media delle offerte, non sembra di per sé derivare un pregiudizio grave ed irreparabile per l'impresa appellante, tanto più che il suo ricorso incidentale spiegato in primo grado non appare, all'esame proprio della fase cautelare, manifestamente fornito del necessario *fumus boni iuris*;

Considerato, per converso, che il *vulnus* alla posizione della appellante sembra conseguenza della nuova determinazione dell'amministrazione all'esito dell'attività di rinnovazione dell'esame delle istanze di ammissione alla gara, determinazione che allo stato non risulta impugnata;

Ritenuto peraltro che la delicatezza delle questioni controverse impone la

sollecita trattazione del merito del ricorso e che a tali soli fini può essere accolta l'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'appello ai soli fini della fissazione dell'udienza di trattazione del merito in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prospero, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)